

**CONVENZIONE INTEGRATIVA DELLA CONVENZIONE REP
29/2026 DEL 26/3/2026 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI UTENTI O NUCLEI IN STATO
DI POVERTA' E MARGINALITA' NELLA ZONA FIORENTINA SUD
EST A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'
ANNUALITA' 2021 CUP I91H21000050001 E ANNUALITA' 2022
CUP I91H22000170001. CIG BADE3FE3EC**

La presente convenzione a valere per ogni conseguente effetto di legge,
redatto con strumenti informatici e sottoscritta con firme digitali,

TRA

Il Consorzio pubblico Società della Salute Fiorentina Sud Est (di seguito
anche "SdS") rappresentato dal dott. Fabio Haag, nato a Figline V.no il
11/06/1964, domiciliato ove appresso, il quale interviene al presente
atto in virtù di delega di funzioni come da Decreto del Direttore della
Società della Salute n. 48/2026 non in proprio ma in qualità di Dirigente
Amministrativo della Società della Salute Fiorentina Sud Est, (Codice
Fiscale 94297490487) con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria
1, che agisce in nome, per conto degli Enti del Consorzio SdS ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 107 comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 18
agosto 2000, n. 267

E

la Fondazione Solidarietà Caritas – ETS (di seguito anche “Caritas”) avente sede legale in Firenze (CAP 50122) Via de Pucci n. 2, C.F. 94043850489, e P.I. 06857110487, Ente del Terzo Settore, R.E.A. n. FI-562069, iscritta al Registro Unico del Terzo Settore in data 27 febbraio 2023, nella persona del Direttore Generale Leonardo Dallai nato a Firenze il 02/10/1963 C.F. DLLLLRD63R02D612V, in forza della procura notarile del 3/06/2026;

PREMESSO CHE

- tra la Società della Salute Fiorentina Sud Est e la Fondazione Solidarietà Caritas ETS, è stato condiviso un progetto integrato di accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti in stato di disagio sociale residenti nei Comuni afferenti all’ambito zonale Fiorentina Sud Est;

- in data 26/03/2026 è stata stipulata una convenzione tra Società della Salute Fiorentina Sud Est e Fondazione Solidarietà Caritas ETS per l’accoglienza di persone in condizioni di disagio sociale e a rischio di marginalità in una struttura di accoglienza residenziale denominata “Villa Monticini”, sita in Impruneta, Via Cassia n. 103 – Tavarnuzze, al fine di garantire sul territorio progetti per interventi di accoglienza, di adeguata sistemazione abitativa, di accompagnamento all’autonomia, con la presa in carico degli utenti e la predisposizione di Progetti individualizzati;

VISTI:

- la volontà delle parti di addivenire alla sottoscrizione di una ulteriore convenzione integrativa per implementare, all’interno del progetto di

accoglienza, prestazioni socio-educative finalizzate alla realizzazione di

percorsi di inclusione a favore di nuclei familiari o singoli beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) o di nuclei familiari o soggetti che si trovino in condizioni di svantaggio socio-economico, con le caratteristiche di seguito specificate;

- la Determina dirigenziale n. 31 del 26/08/2026 che approva la presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Nell'ambito del Progetto Personalizzato predisposto a favore di utenti in condizioni di disagio sociale e a rischio di marginalità, la presente convenzione regola i rapporti tra i soggetti firmatari per il rafforzamento di interventi di inclusione sociale a valere sui finanziamenti assegnati con la Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2021 e 2022.

Art. 2 - Destinatari delle prestazioni

I destinatari delle prestazioni e degli interventi di inclusione sono gli ospiti in quanto:

- nuclei familiari o soggetti beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI);

- nuclei familiari o soggetti che si trovino in condizioni di svantaggio socio-economico in possesso di attestazione ISEE del valore indicato nelle linee guida Fondo Povertà in vigore (per l'annualità 2026 si fa riferimento alle Linee Guida annualità 2024-026 ed il valore è pari ad Euro 10.140,00) e per i quali sussiste una "presa in carico sociale" e con progetto personalizzato, in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, nonché l'attivazione di prestazioni sociali, interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia.

Art. 3 – Funzionamento del servizio

Caritas si impegna a svolgere le attività di cui alla presente convenzione in stretta collaborazione con i Servizi sociali Professionali, territorialmente competenti, in collaborazione con le figure professionali e sanitarie territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.

Art. 4 – Prestazioni garantite ai beneficiari

Secondo il progetto concordato si intendono rafforzare gli interventi dedicati alle persone in condizione di vulnerabilità sociale garantendo le seguenti prestazioni, aggiuntive già specificate nella convenzione

generale e nel Regolamento di Gestione della Struttura:

- favorire l'inclusione sociale delle persone beneficiarie, valorizzandone e rispettandone le specificità culturali, sociali e individuali;

- favorire lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della responsabilità delle persone beneficiarie, accompagnandole in un percorso di crescita sereno e consapevole;

- promuovere lo sviluppo di relazioni interpersonali sane, caratterizzate da capacità empatica e consapevolezza emotiva;

- promuovere stili di vita sani, educando alla cura del benessere fisico e mentale;

- promuovere e incentivare il senso di responsabilità civica e l'impegno sociale, favorendo i processi di crescita orientati alla cittadinanza attiva e consapevole.

- rafforzare gli interventi di sostegno educativo per percorsi di uscita e autonomia degli ospiti.

Art. 5 – Piano di assistenza individuale (PAI) e Patto di Inclusione sociale

Per ciascun soggetto viene redatto un Piano di assistenza individuale (PAI) a cura del Servizio Sociale Professionale in coerenza con il Patto di Inclusione Sociale redatto con le figure professionali preposte.

Ciascun piano dovrà contenere le ore di educativa assegnate, gli obiettivi

– intermedi e finali - e le azioni che quest'ultimo dovrà mettere in atto

per raggiungerli.

Il progetto è comunque realizzato in un'ottica di gradualità, sostenibilità delle azioni e dell'intensità, in linea con il progetto predisposto all'atto di accoglienza.

Ogni progetto di inserimento deve essere costruito intorno ai bisogni delle persone, devono essere stabiliti obiettivi, gli strumenti di implementazione, i tempi e i ruoli secondo un criterio di appropriatezza, cioè della congruenza fra l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei bisogni della persona, con la progettazione e la conseguente implementazione dell'intervento.

Art. 6 – Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, Caritas garantisce la disponibilità di personale con specifica preparazione ed idoneità per gli interventi che scaturiscono dalla convenzione. Caritas si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi tutto il personale impegnato, sollevando espressamente gli altri soggetti firmatari da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione.

Caritas assicura altresì la copertura assicurativa contro infortuni e malattie del personale utilizzato nelle attività.

Il rapporto con il personale dipendente e/o con collaboratori a contratto è regolato dai contratti vigenti e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Art. 7 – Obblighi di Caritas

Caritas si impegna a:

- garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali della presente convenzione;
- rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
- garantire il rispetto delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- garantire, su richiesta, la presentazione di copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Spese rimborsabili

Per i servizi e le prestazioni indicati nella presente convenzione la SdS si impegna a garantire un rimborso massimo di Euro 6.500,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 27 ter D.P.R. 633/1972) per il periodo anno 2026 corrispondenti a un monte ore di 10 ore settimanali e di Euro 10.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 27 ter D.P.R. 633/1972) corrispondenti a un monte ore di 10 ore settimanali per l'annualità successiva e per ciascuna delle annualità successive previste nell'arco della durata della presente convenzione.

Art. 9– Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti contabili corredati dall'elenco nominativo dei nominativi degli utenti fruitori del servizio. La Società della Salute richiede l'emissione di documento fiscale, con specifica indicazione delle generalità e dell'Ente territorialmente competente.

Contestualmente alla presentazione del documento contabile dovrà essere trasmessa una dettagliata relazione tecnico-professionale sull'attività svolta nel periodo di riferimento.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno diritto a Caritas di richiedere l'applicazione degli interessi legali.

Art. 10 - Oneri a carico della Società della Salute

La SdS si impegna a garantire:

1) il puntuale pagamento degli importi previsti all'art. 9 secondo le modalità di cui all' articolo precedente;

2) che i Servizi invianti, territorialmente competenti, predispongano un progetto individuale per ciascuna proposta di inserimento e la verifica periodica del progetto stesso, interfacciandosi con il responsabile della struttura e con il tutor individuati da Caritas;

3) che i Servizi invianti, territorialmente competenti, si impegnino a farsi

carico dei percorsi di uscita dalla struttura al termine del progetto ovvero

all'interruzione dello stesso qualora si manifesti l'incompatibilità degli ospiti con le regole della struttura o con gli obiettivi del progetto individuale. In caso di difficoltà nella realizzazione dei percorsi di uscita, tutti i soggetti firmatari della presente si impegnano a collaborare, mettendo a disposizione ciascuno le risorse possibili.

Art. 11 – Durata e valore della convenzione, rinnovabilità e recesso.

La presente convenzione ha validità pari al valore della convenzione principale di cui è parte integrante (convenzione del 26/03/2026 rep. 29/2026) e precisamente dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027, prorogabile per un ulteriore biennio. Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

Il valore della presente convenzione viene stimato in Euro 6.500,00 per il primo periodo (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972) ed Euro 10.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972) per l'annualità successiva.

La Società della Salute si riserva in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico giusta causa o disposizione di legge dandone adeguato preavviso non inferiore a mesi

due. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per

inadempienza parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 14.

Art. 12 - Verifiche

La SdS ha ampia facoltà di controllo del puntuale rispetto della presente convenzione, controllo che eserciterà in qualsiasi momento a mezzo dei propri incaricati, che avranno pertanto la facoltà di accesso ai locali ed alle aree di pertinenza senza necessità di alcun preavviso e/o autorizzazione, fatta salva la garanzia di non pregiudicare le attività.

Art. 13 – Inadempienze e Risoluzione anticipata

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate per scritto entro 10 giorni dalla verifica, indicando un termine per l'adozione dei provvedimenti necessari, dandone informazione a tutti i soggetti firmatari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dagli impegni previsti nella presente convenzione o comunque incompatibili per l'ordinamento vigente, è possibile recedere dalla convenzione.

La convenzione può cessare anticipatamente per revoca o risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito. La convenzione si intenderà senz'altro risolta, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva

autorizzazione;

- mancato pagamento degli importi dovuti;

- grave violazione di norme igieniche.

La convenzione può altresì essere revocata nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;

- per gravi motivi di ordine pubblico;

- per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario in

seguito al verificarsi di gravi fatti, comportamenti, atteggiamenti

incompatibili con gli obblighi dedotti in convenzione;

- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione.

In caso di risoluzione anticipata, resta salvo il diritto della SdS al

risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 14 - Normative

Caritas realizza gli interventi di accoglienza di cui alla presente

Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale,

impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e

disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché agli atti di

programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli

eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni

necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Art. 15 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dalle Amministrazioni, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di accoglienza, saranno trattati da Caritas ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679.

Caritas si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti, alla organizzazione della vita comunitaria. Si impegna altresì alla tenuta di un registro delle presenze giornaliere degli ospiti accolti.

SdS si riserva di chiedere copia di tale documentazione in qualsiasi momento. In caso di assenza prolungata degli ospiti dalla struttura, Caritas è tenuta a darne comunicazione scritta al Comune titolare del progetto. Caritas dichiara di operare nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione della presente convenzione in qualità di "titolare" ai sensi del Regolamento UE sopra richiamato.

Caritas si obbliga altresì a nominare un proprio referente quale Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo ai soggetti firmatari. In mancanza di tale comunicazione si intende Responsabile del trattamento dei dati il legale

rappresentante di Caritas.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della convenzione e della relativa contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione dell'accordo, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione della convenzione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il contraente viene designato come "Responsabile del trattamento dei

dati” in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione della

convenzione medesima. Con separato atto, da concludersi entro 60 giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione, il titolare e il contraente provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione della convenzione il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'accordo.

Art. 16 - Tracciabilità flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari Caritas si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni, nella L. 17.12.2010 n. 217. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti

finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico

bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

costituisce causa di risoluzione del contratto. Caritas si impegna a dare

immediata comunicazione ai Comuni ed alla Prefettura-Ufficio territoriale

del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento

di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 - Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.

62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165" e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento della SdS,

Caritas si impegna - pena la risoluzione della convenzione - al rispetto

degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto

compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al

presente atto, sono reperibili dai siti internet, nella sezione

"Amministrazione Trasparente".

Art. 18 – Controversie e clausola conciliativa

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse

allo stesso, che dovessero insorgere fra le Parti, queste si obbligano, prima di adire il Foro di Firenze, ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

Art. 19 - Spese

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente atto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti in modalità disgiunta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e si perfezionerà ed assumerà la data della ultima firma.

Per Società della Salute Fiorentina SudEst – Il Dirigente

Dott. FABIO HAAG

Per Fondazione Solidarietà Caritas – il Direttore LEONARDO DALLAI.